

presente statuto è da considerarsi parte integrante dell'atto costitutivo del 25/03/2019 registrato a Brescia presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio di Brescia 1) al n. 692 serie 3 il 10/04/2019.

STATUTO "BACH CONSORT BRESCIA"
Associazione di promozione sociale E.T.S.
C.F. 98203010172

Articolo 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto legislativo 117/2017 e della normativa vigente in materia "BACH CONSORT BRESCIA" Associazione di promozione sociale o A.P.S., in forma di associazione non riconosciuta, di seguito nel presente atto semplicemente associata. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità tra uomini e donne, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali. L'Associazione utilizza quale acronimo "BCB Associazione di promozione sociale o A.P.S.", l'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art 101, comma II del D.lgs. 117/17 e s.m.i. Successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, utilizzerà quale acronimo "BACH CONSORT BRESCIA" Associazione di promozione Sociale o A.P.S. - E.T.S., tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'Associazione fissa la propria sede a Brescia in Via Fratelli Bronzetti n. 5 ed è conferita al Consiglio Direttivo la coltà di deliberare lo spostamento della sede e di istituire altre sedi operative secondarie in Italia o all'estero, senza necessità di modifiche statutarie, ma ha l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti previsti dalle norme. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per gli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola la sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà aderire, con delibera dell'Assemblea generale, ad altre Associazioni ed Enti, quando ciò risulti utile all'inseguimento dei fini sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 2 - FINALITÀ

"BACH CONSORT BRESCIA" è stata costituita il 25/3/2019, promossa dal M° Giorgio Benati, direttore d'orchestra ed insegnante di musica nel Conservatorio di Brescia, subito condivisa da alcuni musicisti che con entusiasmo si sono costituiti in gruppo, in forma associativa senza scopo di lucro, per dare vita ad un ensemble di musicisti professionisti formati o in formazione, che intendono avvicinare il pubblico alla musica classica. I soci sono convinti che la musica è unione e condivisione, ha il potere di unire tutti, indipendentemente da pensiero politico, religione, sesso ecc. Attraverso le note, qualsiasi barriera scompare e non conta più nulla perché davanti ad un brano, siamo tutti uguali, tutti capaci di provare emozioni. Durante i nostri concerti, tutti riescono a sognare, a restare in ascolto, dimenticando il resto. Per questo l'associazione si rivolge a tutti coloro che vogliono "staccare la spina" dalla realtà, per lasciarsi condurre in questo viaggio lontano dal mondo materiale e non esistono preconcetti, non esistono limiti, siamo solo NOI: i musicisti, gli strumenti, gli spettatori e la musica: ogni incontro un NOI DIVERSO. I soci fondatori hanno scelto la denominazione BACH CONSORT BRESCIA, proprio per legare a doppio filo le proprie proposte ad uno dei più grandi compositori della storia della musica: Johann Sebastian Bach. La sua musica molto complessa dal punto di vista della scrittura, avrà sempre qualcosa di nuovo da dirci e, per questo non potremmo mai essere stanchi di ascoltarla. Si coglieranno sfumature e dettagli nuovi ad ogni ascolto, nonostante sia stata ascoltata, sicuramente, molte volte. Solitamente durante le nostre proposte musicali affianchiamo l'organo a vari strumenti: timpani, violino, percussioni, flauto traverso, trombone barocco, voce...ogni volta un'esperienza nuova per tutti. La musica mette in moto onde di gioia del Sé più profondo, dona equilibrio, durante i nostri concerti si provano sensazioni ed emozioni ed il luogo, affascinante e mistico, favorisce l'ascolto, rendendo positivi gli animi dei fruitori. Abbiamo volutamente inserito il luogo di Brescia, perché la chiesa bresciana sono davvero luoghi di opere artistiche di vario genere, di notevole importanza e rilievo, custodiscono organi di rilievo nazionale e mondiale. I soci intendono in la propria azione musicale, valorizzare gli organi e tutta l'arte presente a Brescia e Provincia, al fine di aumentarne la conoscenza e la fruizione sia dalle comunità locali, sia dai turisti che transitano per i territori bresciani. In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione intende operare per permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità. Per le finalità di cui al presente articolo la promozione, nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni, produzioni ed attività culturali. Atte a favorire esperienze culturali e ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, aggregazione delle persone e di coesione sociale.

Articolo 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione BACH CONSORT BRESCIA intende promuovere la musica e l'arte in genere, come azione educativa e culturale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Diffondere l'opera del compositore Johann Sebastian Bach con concerti, convegni, concorsi, corsi di studio, coinvolgendo anche l'attività musicale e culturale del mondo che lo ha circondato, che lo ha influenzato e di cui è stato riferimento successivo. Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria e artistica in genere, creando rete fra le persone, gli enti e le associazioni; Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo musicale affinché possano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona e la sua valenza sociale. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi musicali e culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

- Istituire un'orchestra giovanile.
- Organizzare attività musicali e culturali: concerti, Masterclass, corsi di musica per giovani ed adulti, convegni, conferenze e dibattiti.
- Promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per musicisti e musicologi, insegnanti.
- Costituire ensemble musicali, gruppi di studio e di ricerca.
- Istituire un concorso fra i migliori musicisti emergenti che interpretano brani di Bach.
- Promuovere e coordinare, gestire laboratori musicali e strumentali e vocali, laboratori di didattica e storia della musica.
- Organizzare eventi pubblici e manifestazioni in genere, anche in collaborazione con altre realtà musicali operanti a Brescia e provincia.



ALL A
del 10/04/2019
N. 5411

Uff. Uff.

Uff. Uff.

Uff. Uff.

Uff. Uff.

Uff. Uff.

Uff. Uff.

Ideare e promuovere concorsi interdisciplinari e tematici.
Promuovere e favorire la realizzazione di ogni tipo di iniziativa volta alla diffusione della musica classica.
Favorire scambi culturali e gemellaggi con gruppi e associazioni italiane e straniere. Ospitare artisti provenienti da altre regioni e da altre nazioni; Collaborare alla programmazione didattica relativa ai temi portanti dell'Associazione con le scuole di ogni ordine e grado; Partecipare e concorrere a gare, bandi ed incarichi per l'attuazione di attività connesse con il teatro ed altre discipline artistiche.

Articolo 4 - ALTRE ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo amministrativo. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 117, l'associazione potrà organizzare raccolte fondi volte a finanziare e realizzare le attività generali, e sollecitare la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione qualora lo ritenesse utile per raggiungere gli obiettivi sociali e realizzare le proprie attività potrà avvalersi dei sostegni finanziari e delle facilitazioni previsti dagli articoli 69-70-71-72-73-75-77 del decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche.

Articolo 5 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione specifici obiettivi, potrà collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fine di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Potrà inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni, promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, istituti, Fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività intende privilegiare gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Tutti i volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di persone retribuite nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.lgs. 117/2017 avvalendosi anche dei propri associati, fatto comunque salvo di quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'associazione. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione.

Articolo 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, potranno altresì essere associate Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro o persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) italiane o straniere che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa. In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale non dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli altri aderenti. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile. L'Associazione BACH CONSORT BRESCIA si munirà di un proprio libro soci. Se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà validità dalla data di adesione al termine dell'anno solare riferimento (31 dicembre). Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né rivalutabile neanche in caso di morte. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. I soci minorenni godono degli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 7 - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

La richiesta di adesione all'associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione di attenersi al presente statuto, al regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 8 - AMMISSIONE A SOCIO

L'accoglimento delle domande di ammissione a socio è deciso dal Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro 60 giorni. L'interessato può nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:
partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
eleggere gli organi dell'Associazione;
essere eleggibili negli organi dell'Associazione;
votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
usufruire delle assicurazioni previste dalla normativa vigente;
partecipare, nel limite del possibile, a tutte le attività dell'associazione;

- Ideare ed editare magazine e pubblicazioni rivolte ai temi d'interesse dell'Associazione.
- L'associazione, per il raggiungimento e l'ampliamento dei propri scopi potrà attivare "reti" in ambito locale, nazionale ed internazionale, attraverso la sottoscrizione di convenzioni ed ATI ed ATS e richiedere contributi ad Enti Pubblici nazionali, sovranazionali, Comunità Europea, Imprese al fine di realizzare innovativi progetti culturali.
- Creare un proprio sito Web.

- usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- ad informare e controllare nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 10 - DOVERI DEI SOCI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;
comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'Associazione;

El. Colm

 Elva Helander to the Pearl
 Sharon Maynard.
 N. W. Colm

Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. L'Assemblea delibera con la ricerca del consenso. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Per le deliberazioni in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati attribuiti sia in prima che in seconda convocazione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente, e tenuto a sua cura nella sede dell'Associazione; ogni socio ha diritto di consultare il verbale. I soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di una delega. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, redatto dal segretario o da altro componente nominato dall'assemblea. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, inclusi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Le cariche non sono cumulabili. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di tre anni, e può essere rinnovato. Gli amministratori saranno in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- nomina al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario, le cariche sono gratuite;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- approva il bilancio consuntivo, la relazione consuntiva, nei casi previsti dalla legge il bilancio sociale e li propone all'Assemblea;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio;
- delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- propone l'eventuale cessazione delle attività dell'Associazione.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. E' facoltà del Presidente dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. E' facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed annotazione nel verbale della seduta. Il consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'associazione. In tal caso la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Consiglio dei probiviri se entro trenta giorni dalla ratifica dell'assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed è necessario dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Articolo 18 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei costituenti del consiglio medesimo e comunque almeno due volta all'anno per la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea, per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le deliberazioni sono prese per consenso. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a nuove votazioni; nel caso permanga la parità, prevale la parte che afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione potranno essere disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo di commissioni di lavoro da esso nominate, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, ma senza diritto di voto. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Articolo 19 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per tre anni; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma sociale; egli stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i soci. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. In caso di assenza del Presidente, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Vice Presidente. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredati da idonee relazioni. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzare per iscritto la comunicazione all'interno del Consiglio d'amministrazione oppure all'assemblea dei soci specificando le motivazioni. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente convoca il consiglio per eleggere all'interno dei suoi componenti in carica e, provvederà al reintegro del numero dei consiglieri seguendo le norme stabilite dall'articolo 18 dello statuto. In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà ed i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo dal Vicepresidente. L'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Articolo 20 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Vice Presidente sostituisce il presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni. Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendo i relativi verbali.

Elm. Alm. Stefano Elena Beltracchi P. de Procaccini Eleonora Mignardi E. Maria Landi

Coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 22 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico si confronta e fa riferimento al Consiglio direttivo, dirige i concerti e di conseguenza presiede alle prove musicali, cura la preparazione degli allievi e dei musicisti professionisti in genere, ha altresì il compito di esaminare coloro che intendono accedere alle attività musicali proposte dall'associazione. Il Direttore Artistico di provata esperienza, può essere scelto anche fra i non soci.

Articolo 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea potrà provvedere all'elezione del Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia interno, in numero da uno a tre membri, scelti anche fra i soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Articolo 25 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 26 - PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi dei soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- rimborsi per convenzioni o contratti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura

commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
- entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 28 - I CONTRIBUTI

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea. Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile. Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei soci e di persone fisiche o giuridiche. Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

Articolo 29 - EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzo delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 30 - CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'estinzione dell'associazione, dovrà essere comunicata a termine di legge al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 31 - DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l'associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della "autonomia patrimoniale imperfetta". Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, in subordine le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 32 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto dall'organo amministrativo, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazioni.

Articolo 33 - BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Entrambi i documenti sono messi a disposizione dei soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 34 - LIBRI SOCIALI

ne Pr
stato di
Articolo
della

Al. Loh
Elena Belbarba
Pole Pasquale
Eleanora Mignardi
Lucrezia Calda

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a tale scopo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'associazione, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 35 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 24, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 36 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 37 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 38 - DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI

Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e gli altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Articolo 39 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'organizzazione.

Art. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

Articolo 41 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione intende iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo n. 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modificazioni alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi del registro. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 42 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non previsto è riconducibile al decreto 117/2017 e a successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 43 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel registro Unico del terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



Elva

Elva

Elva

Elva

Elva